

SIPPR
Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale

Bari, 22/01/2010


Nel corso dell'Assemblea della Società, riunita durante il 2° Congresso Internazionale del Mediterraneo, si procede all'elezione del nuovo Presidente.

Viene presentata unica candidatura, da parte del Prof. Gianmarco Manfreda, il quale viene eletto all'unanimità; pertanto è il nuovo Presidente della S.I.P.P.R.


Di seguito si procede all'elezione del Consiglio Direttivo, per il quale si candidano il Dr. Pio Peruzzi, assente giustificato che ha inoltrato via mail la propria candidatura, il Dr. Luigi Schepisi, il Dr. Francesco Bruni e il Dr. Alessandro Nolè.

Gli stessi vengono eletti all'unanimità, pertanto il Consiglio Direttivo della S.P.P.R. è composto da Bruni, Nolè, Peruzzi e Schepisi.

Anna Dellarosa
Segretaria SIPPR



Pasquale Chianura
Presidente uscente della Società
Italiana di Psicologia e di Psicoterapia
Relazionale



Sede Sociale

Via Marchese di Montrone, 5 – 70122 Bari
Tel/fax 0805237614 e-mail ipfrbari@tiscali.it

Repertorio n. 12989 Raccolta n. 2110

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici settembre duemilacinque, in Roma Via Lovanio n. 11.

14 settembre 2005

Innanzi a me Giuliana Agostino, notaio in Roma con studio in Via Cassia n. 768/A, iscritta al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alle ore undici e minuti trentacinque

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria dell'Associazione non riconosciuta "SOCIETA' ITALIANA DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA RELAZIONALE", con sede in Bari, Via Marchese di Montrone n. 5, Codice Fiscale 04626271003, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifiche statutarie;

- varie ed eventuali.

E' PRESENTE

CHIANURA Pasquale, psichiatra, nato a Francavilla Fontana (BR) il 21 aprile 1943, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente e, quindi, di legale rappresentante, ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto.

La parte costituita, della cui identità personale io notaio sono certa, rinuncia all'assistenza dei testimoni con il mio consenso e mi chiede di ricevere il presente verbale.

Aderendo dò atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto CHIANURA Pasquale il quale,

CONSTATATO

- che l'assemblea straordinaria degli associati è stata regolarmente convocata, secondo quanto disposto dall'art. 5 del vigente statuto;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o con deleghe, numero cinque associati su numero centododici associati iscritti nel relativo libro, come risulta dal foglio presenze che viene conservato agli atti dell'Associazione;

DICHIARA

validamente costituita ai sensi dell'art. 5 questa assemblea straordinaria ed apre la discussione sull'indicato ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente dell'assemblea, il quale espone i motivi che consigliano di modificare in più punti lo statuto vigente ed in particolare propone:

- la modifica dell'articolo 3 dello Statuto Sociale, prevedendo una nuova classificazione delle categorie degli associati e conseguentemente l'integrazione di tutti gli articoli dello statuto.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare le modifiche proposte dal Presidente;
- di integrare, in conseguenza di quanto sopra, tutti gli articoli dello statuto.

Lo stesso Presidente chiede a me notaio di allegare al presente verbale il nuovo testo dello statuto così come modificato.

Aderendo allego sotto la lettera "A" l'indicato documento dalla cui lettura vengo dispensata.

Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti venti.

Le spese del presente verbale e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me, su un foglio per quattro pagine sin qui, ho dato lettura alla parte che l'approva.

F.to: Pasquale Chianura

F.to: Giuliana Agostino Notaio.

Allegato "A" al rep.n. 12989/2110

STATUTO

Art. 1

E' costituita con sede legale in Bari, e provvisoriamente in Via Marchese di Montrone n. 5, l'Associazione denominata "Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale" che è un'associazione fra:

- Centro Studi Terapia Familiare e Relazionale

Roma - Via Falloppio, 2;

- Centro Interdisciplinare di Ricerca e di Intervento sui Sistemi Umani

Bari - Via Che Guevara, 1;

- Centro Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia s.r.l.

Roma - Viale Regina Margherita, 37;

- Istituto di Terapia Familiare s.r.l.

Roma - Via Reno, 30;

- Centro Milanese di Terapia della Famiglia

Di Boscolo Luigi e Cecchin Gianfranco

Milano - Via Leopardi, 19.

L'associazione è costituita ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile, ed è apolitica e senza fini di lucro.

Art. 2

Scopo fondamentale dell'Associazione è quello di promuovere:

1. La ricerca scientifica nel campo della comunicazione umana, delle relazioni interpersonali e delle leggi che regolano i sistemi umani, normali e patologici ed i loro cambiamenti.

2. Lo studio, la verifica e la validazione dei metodi sistemico-relazionali idonei alla formazione professionale dello psicologo e dello psichiatra e delle altre categorie di operatori della salute mentale nel campo della psicoterapia ed alla valutazione della suddetta formazione. Per raggiungere gli scopi di cui sopra l'Associazione si propone:

a) L'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, simposi, gruppi di studio e di ogni altra iniziativa utile al confronto e allo scambio di esperienze e di ricerche fra i Soci, cultori ed esperti nazionali ed internazionali in materia.

b) Pubblicazioni a carattere occasionale e periodico relative all'attività della Società.

c) Di garantire e regolamentare nel rispetto delle leggi vigenti l'attività formativa svolta nel campo della psicoterapia relazionale dei singoli Centri Formatori e dai Soci.

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione: Persone fisiche, giuridiche, Enti, Società ed Associazioni che abbiano per oggetto o svolgano attività nel campo della ricerca dei sistemi umani, che abbiano i requisiti previsti dal presente statuto.

I Soci dell'Associazione sono:

1. Soci Fondatori, 2. Soci Ordinari Didatti, 3. Soci Ordinari Clinici, 4. Soci Onorari.

I Soci Fondatori sono: Cancrini Prof. Luigi e Malagoli Togliatti Prof. Marisa, in nome e per conto del Centro Studi Terapia Familiare e Relazionale; De Giacomo Prof. Piero e Pierri Prof. Gianpaolo, in nome e per conto del Centro Interdisciplinare di Ricerca e di Intervento sui Sistemi Umani; Vella Prof. Gaspare e Loriedo Prof. Camillo, in nome e per conto del centro Studi e Ricerche per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia; Andolfi Prof. Maurizio e Saccu Prof. Carmine, in nome e per conto dell'Istituto di Terapia Familiare; Boscolo Dott. Luigi e Cecchin Dott. Gianfranco, in nome e per conto del Centro Milanese di Terapia della Famiglia.

Sono Soci Ordinari Didatti tutti coloro che:

- a) siano proposti da almeno un Socio Ordinario Didatta o Fondatore;
- b) svolgano o abbiano svolto attività didattica clinica e di ricerca nell'ambito delle Associazioni o Società di provenienza secondo i criteri e metodi delle Associazioni stesse o in altre sedi italiane o straniere di riconosciuto valore scientifico e formativo;
- c) abbiano ricevuto giudizio di idoneità da parte dell'Assemblea in base a quanto previsto dal Regolamento.

Sono Soci Ordinari Clinici tutti coloro che:

- a) abbiano completato un corso di formazione psicoterapeutica relazionale secondo i criteri e metodi delle Associazioni stesse o in altre sedi, italiane o straniere, di riconosciuto valore scientifico o formativo;

Sono Soci Onorari quei ricercatori e quei terapeuti che, avendo dato un contributo di grande rilievo al progresso della conoscenza nel campo della psicologia e psicoterapia relazionale, vengono proposti per questa qualifica dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo Art. 7 e ricevono il voto favorevole di una maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea.

I Soci Ordinari e Fondatori devono versare la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno essendo, in caso contrario, considerati automaticamente morosi.

I Soci morosi sono esclusi dal diritto di voto e non vengono computati fra gli aventi diritto al voto fino a quando non regolarizzano la loro posizione.

Art. 4 - Organi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Presidente, il Comitato di Coordinamento ed il Comitato dei garanti.

Art. 5 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari Didatti e Clinici. L'Assemblea delibera e promuove tutta l'attività dell'Associazione e può delegare uno o più Soci per il compimento di determinati atti.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente ed ogni volta che almeno tre Soci Fondatori o un quinto dei Soci Ordinari ne facciano richiesta motivata stabilendone gli argomenti da trattare.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se ad essa partecipano, in prima convocazione, i due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei votanti ad eccezione che per i giudizi di idoneità dei nuovi Soci Ordinari Didatti e per le modifiche statutarie che devono essere adottate dai 3/4 dei votanti, salvo quanto previsto dal successivo Art. 7bis.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso spedito con raccomandata ai Soci almeno 15

giorni prima dell'adunata, contenente l'ordine del giorno e le date della prima e seconda convocazione. In caso di provata urgenza, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fatto con qualsiasi mezzo e senza il rispetto del predetto termine.

Art. 6 - Il Presidente

L'Associazione è rappresentata da un *Presidente* che dura in carica per un periodo di tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente del Comitato di Coordinamento ed ha la legale rappresentanza del sodalizio. Il Presidente nomina un *Segretario* anche tra persone non facenti parte dell'Associazione. Il Segretario così nominato partecipa ai lavori dell'Assemblea redigendone i verbali, ma senza diritto di voto.

Art. 7 Comitato di Coordinamento

Il *Comitato di Coordinamento* è composto, oltre che dal Presidente dell'Associazione, da quattro componenti.

Il Presidente ed i quattro componenti del Comitato di Coordinamento, vengono eletti dall'Assemblea fra una rosa di candidati designati dai Soci Fondatori ed Ordinari Didatti fra essi stessi o autocandidatisi.

L'elezione del Presidente viene fatta dall'Assemblea a scrutinio segreto col voto favorevole dei due terzi dei partecipanti per i primi due scrutini, ed a maggioranza semplice dal terzo scrutinio in poi.

L'elezione dei membri del Comitato di Coordinamento avviene per scrutinio segreto da parte dell'Assemblea, ogni Socio può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i quattro candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

I Componenti del Comitato di Coordinamento restano in carica per un periodo di tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Per le elezioni del Presidente e del Comitato di Coordinamento non sono ammesse deleghe.

Il Comitato di Coordinamento:

- a) predispone progetti di attività da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- b) valuta le domande dei nuovi Soci Ordinari Didatti e le correda di un proprio parere motivato prima di sottoporle all'Assemblea;
- c) amministra l'Associazione;
- d) collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- e) elegge tra i suoi membri un tesoriere che dura in carica tre anni.

Il Comitato di Coordinamento delibera a maggioranza. In caso di valutazioni differenziate per le domande di cui al punto b), i pareri diversi dovranno tutti essere esposti dettagliatamente all'Assemblea.

Art. 7bis Comitato dei Garanti

Il *Comitato dei Garanti* è l'organo che tutela i singoli Centri Soci Fondatori: è composto da due rappresentanti designati all'uopo da ogni Centro Fondatore tra i Soci Ordinari e Fondatori. (Norma transitoria. Fino a nuova designazione essi sono i Soci Fondatori designati dai Centri a firmare l'atto costitutivo della Società).

Almeno due componenti congiuntamente del Comitato dei Garanti hanno diritto di veto sulle deliberazioni del Comitato di Coordinamento.

Le deliberazioni che sono state sottoposte a veto possono essere approvate dall'Assemblea

solo con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) da contributi, lasciti e donazioni di Enti e persone fisiche.

Il Comitato di Coordinamento determina il contributo che ciascuno degli Associati, Soci Fondatori, Soci Ordinari Didatti e Clinici, deve versare per l'attività dell'Associazione ed il modo di reperire le fonti di finanziamento necessarie per la sua attività.

Il Comitato di Coordinamento potrà con apposita delibera, disporre l'acquisto di beni mobili ed immobili, di attrezzature e materiale idoneo per il conseguimento degli scopi di cui all'Art. 2.

Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione approvata dai 3/4 dell'Assemblea ed il patrimonio sarà devoluto ad Enti o Associazioni con fini analoghi ed, in nessun caso, potrà essere ripartito tra i Soci.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

F.to: Pasquale Chianura

F.to: Giuliana Agostino Notaio.